Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento"

Agropoli - Capaccio Paestum - Cicerale - Giungano - Laureana C.to – Lustra - Ogliastro C.to - Prignano C.to Perdifumo – Rutino – Torchiara – Albanella – Omignano - Castelnuovo C.to - Salento

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1/2024 del 24/01/2024

Oggetto: Nomina Responsabili di Area anno 2024

IL PRESIDENTE

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è iniziato un percorso normativo diretto ad accelerare la gestione associata delle funzioni dei Comuni di minore dimensione, prevedendo che le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall'articolo 21 comma 3 della Legge n. 42/2009 sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nell'ambito della normativa regionale ed entro il termine indicato dalla stessa normativa;

Dato atto che l'art. 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto ulteriori significative trasformazioni nell'ambito delle autonomie locali e in particolare, per quanto riguarda le gestioni associate, stabilisce che le funzioni fondamentali di cui all' art. 21 della Legge n. 42/2009 sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione di Comuni, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti;

Ritenuto che tale disciplina attribuisce rilevanza alla ineludibile esigenza di rafforzare, valorizzare ed incrementare l'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza dell'Unione che sta a monte del processo di riforma del sistema delle autonomie locali;

Letti:

- l'art. 30, comma 5 dello Statuto dell'Unione il quale prevede che i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Presidente;
- l'art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali;
- l'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale al comma 4 dispone che alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni;

Preso atto che:

- l'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 stabilisce che "1. gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: a) responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; b) conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area";
- l'art. 18 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 stabilisce che "gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità";
- l'art. 17 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 stabilisce che "1. il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento";
- l'art. 23 c. 5 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 stabilisce che "nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente;

- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 13, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 dispone che "gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Unionale n. 3 del 23/01/2024 con la quale si è provveduto alla modifica dell'assetto organizzativo e graduazione per la determinazione del valore economico delle indennità di posizione;

Richiamati inoltre:

- il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2023 n. 1 dell'11/01/2023;
- il Decreto Presidenziale di nomina del Responsabile del Servizio "Pianificazione Urbanistica, Sviluppo Territoriale e PNRR", n. 3 del 16/10/2023;

Dato atto che il Segretario unionale è Responsabile dei Servizi relativi all'Area Amministrativa, Risorse Umane, Polizia Locale;

Considerato che allo stato attuale l'Ente non ha in organico figure dirigenziali, ma esclusivamente dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari e delle EQ utilizzati a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 o dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

Ritenuto di confermare quanto stabilito con i decreti presidenziali n. 1 dell'11/01/2023 e n. 3 del 16/10/2023;

Visti:

- le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) e i curricula professionali dei Responsabili di Area;

– il D.Lgs 267/2000;

DECRETA

Di confermare, per l'anno 2024, quanto stabilito con i decreti presidenziali n. 1 dell'11/01/2023 e n. 3 del 16/10/2023.

Di attribuire a ciascun Responsabile di Area la relativa indennità di posizione (rideterminate anche ai sensi dell'art. 17, co. 6 del vigente CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali) così come determinata ai sensi della delibera di Giunta unionale n. 3 del 23/01/2024.

Di determinare l'indennità di risultato nella misura del 15 % dell'indennità di posizione attribuita a ciascun responsabile di area, subordinandone la liquidazione all'esito della valutazione della performance ai sensi della normativa vigente;

Di determinare che la spesa delle posizioni organizzative per l'anno 2024 è finanziata dal redigendo bilancio di previsione 2024/2026 ed è rispettosa dei limiti imposti dalla normativa vigente;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Personale, al Responsabile del Servizio Finanziario ed ai soggetti interessati;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line e sul sito internet dell'Ente sezione amministrazione trasparente.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Alfieri